



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

C.a.p. 86090 - Cod.Fisc 90000650946 - Part.Iva 00069890945 - Tel-Fax 0865-57135 - E-mail info@comune.longano.is.it

PROT. N. 332/2022

ORDINANZA SINDACALE N. 1/2022

OGGETTO: Interdizione al transito pedonale traversa interna Via Castello, zona Fabbricato Turistico n. 2, per motivi precauzionali al fine di tutelare la pubblica incolumità.-

IL SINDACO

Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto Statuto Comunale;

PRESO ATTO delle segnalazioni verbali pervenute da parte di cittadini residenti nella traversa interna di Via Castello dove si trova il Fabbricato Turistico n. 2 di proprietà Comunale, circa il distaccamento dalla facciata di un fabbricato di proprietà privata, in stato di abbandono presente a monte dell'area di cui trattasi;

CONSIDERATO che, nell'area sono già presenti strutture realizzate per il contenimento di eventuali pietre o detriti provenienti da immobili o terreni posti a monte della suddetta zona;

RITENUTO, tuttavia, al fine di garantire il più possibile la pubblica incolumità, necessario disporre l'interdizione al transito pedonale, sulla parte della traversa interna della Via Castello, direttamente sottostante il fabbricato dal quale si sono distaccate alcune pietre dalla facciata,

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa;

In via precauzionale e preventiva;

E' interdetto, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, il transito pedonale sul tratto della traversa interna di Via Castello, sottostante il fabbricato riportato in catasto al foglio n. 12, P.lla n. 125, a partire dal civico n. 14 (Fabbricato Turistico n. 2 - Foglio n. 12, p.lla n. 137).

DISPONE

Che gli Uffici Comunali provvedano alla individuazione del e/o dei proprietari del citato immobile, affinché gli stessi provvedano, con urgenza, alla relativa messa in sicurezza;

Che nell'area interdetta al transito, sia apposta, ad opera della Polizia Municipale, idonea segnaletica atta a palesare il divieto istituito, e ad avvisare del potenziale pericolo;

STABILISCE

Che a coloro che non rispetteranno la presente ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

AVVISA

Che il Comune di Longano non risponderà in alcun caso per eventuali danni a persone o cose avvenute nell'area interdetta al transito, nel periodo di validità del divieto istituito, quindi in violazione dello stesso.

L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato della corretta esecuzione ed osservanza della presente ordinanza;

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009, nonché comunicata agli Uffici preposti.

La presente ordinanza assume carattere di contingibilità ed urgenza;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompletezza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Longano, li 28/01/2022

IL SINDACO

(Avv. Cristian Domenico Sellécchia)



